

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 2479 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
P1 rappresentato e difeso dall'Avv.to (...)

CONTRO

C1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (...)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell' art. 429 c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.

Il principio - che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 c 111 Cost. - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all' art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).

2. La domanda attorea - avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. X il cui pagamento è stato ingiunto con intimazione di pagamento n. (...) per l'importo di Euro 8.493,50 - è infondata e deve essere rigettata.

3. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata 1 C1 ha rappresentato che il ricorrente ha presentato medesima domanda di accertamento negativo del credito contributivo portato dall'AVA n. (...) nel procedimento di cui R.G. 2923/2024 pendente dinanzi al Tribunale e ne ha chiesto la riunione in ragione della litispendenza/ne bis in idem.

Inoltre, nel merito, ha dedotto e documentato la notifica dell'AVA impugnato.

4. In sede di prima udienza la difesa attorea ha ritenuto di non effettuare alcun rilievo e di non prendere posizione in relazione a quanto riferito dal C2. In particolare la difesa attorica ha

depositato note di trattazione scritta per la prima udienza (fissata al 17.6.2025) in data 2.8.2024 (il giorno dopo l'emissione del decreto di fissazione d'udienza), prima pertanto della notifica del ricorso e della costituzione del C2, scegliendo, evidentemente, con il proprio contegno difensivo, di non prendere posizione in relazione alle difese ed alla documentazione prodotta dal C2.

Al fine di chiarire tale contegno processuale e comprendere altresì le ragioni della duplicazione dei giudizi, all'esito della prima udienza del 17.6.2025, è stata disposta la comparizione personale della parte ricorrente e del difensore con rinvio all'udienza del 8.7.2025.

All'udienza del 8.7.2025 nessuno è comparso per la parte ricorrente e la causa è stata rinviata all'udienza del 23.9.2025, disponendo la comparizione personale dell'avv. (...), convocata personalmente in numerosi altri giudizi e mai comparsa davanti al Tribunale.

All'odierna udienza era presente, in sostituzione dell'avv. (...), l'avv. (...), il quale ha rappresentato di non aver nulla da riferire, non essendo stato notiziato dalla collega.

5. Alla luce della documentazione in atti, in alcun modo contestata dalla parte ricorrente, preso atto della regolarità della notifica dell'AVA impugnato in data 1.9.2022, il credito contributivo deve essere dichiarato incontrovertibile.

La prescrizione successiva alla notifica risulta poi tempestivamente interrotta dalla intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio.

6. Il ricorso risulta pertanto palesemente infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione Euro 5.200 - 26.000) e dell'attività processuale svolta.

8. Inoltre ritiene il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Il ricorso giudiziario - così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; fatto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine l o g i c o ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.

Il difensore, inoltre, più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti, ha ritenuto di non presenziare.

Alcuna giustificazione è inoltre stata presentata in relazione alla duplicazione dei giudizi. Si rileva sul punto che il procedimento R.G. 2923/2024 risulta definito con declaratoria di inammissibilità in data 15.7.2025.

È evidente, pertanto, che la condotta risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla somma di euro 1.000,00 da corrispondere alla controparte oltre ad euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da P1 nei confronti di C1 (R.G. 2479/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell C1 che si liquidano in euro 5.391,00 oltre accessori di legge;
- condanna il ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di euro 1.000 in favore dell C1 ed Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende (...)

Conclusione

Così deciso in Latina, il 23 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2025.